

Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF ; RS 814.41)

→ In caso di divergenze tra il contenuto del progetto posto in consultazione e della tavola sinottica si applica la versione del progetto posto in consultazione.

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p><i>Art. 1 cpv. 2 lett. b</i></p> <p>2 Essa regola:</p> <p>b. la delimitazione e l'urbanizzazione delle zone edificabili nelle zone esposte ai rumori;</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2 lett. b</i></p> <p>2 Essa regola:</p> <p>b. la delimitazione delle zone edificabili e la modifica dei piani d'utilizzazione nelle zone esposte ai rumori;</p>
<p><i>Art. 29</i> Delimitazione di nuove zone edificabili e di nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata</p> <p>1 Le nuove zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore e le nuove zone non edificabili che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate solo nelle zone nelle quali le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali tali valori possono essere rispettati grazie a misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.</p>	<p><i>Art. 29</i> Delimitazione di zone edificabili e modifica di piani d'utilizzazione in zone esposte ai rumori</p> <p>1 Per l'osservanza dei valori limite d'esposizione determinanti nella delimitazione di zone edificabili e nella modifica di piani d'utilizzazione in zone esposte ai rumori è possibile prendere misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.</p> <p>2 Gli spazi liberi di cui all'articolo 24 capoverso 3 lettera b della legge devono essere di dimensioni adeguate, raggiungibili a piedi e senza ostacoli e accessibili al pubblico. Presentano una progettazione e un'infrastruttura destinate allo svago.</p> <p>3 Le misure concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 lettera c della legge nel momento in cui limitano le emissioni foniche o riducono il disturbo del benessere in altro modo.</p>
<p><i>Art. 30</i> Urbanizzazione delle zone edificabili</p> <p>Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore che al momento dell'entrata in vigore della legge non erano ancora urbanizzate possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione delle zone sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L'autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.</p>	<p><i>Art. 30</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p><i>Art. 31 cpv. 1^{bis} e 2</i></p> <p>2 Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d'immissione, l'autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente.</p>	<p><i>Art. 31 cpv. 1^{bis} e 2</i></p> <p>1^{bis} Nei locali sensibili al rumore, gli impianti di ventilazione controllata e gli impianti di raffrescamento devono garantire, di giorno e di notte, un clima adeguato con le finestre chiuse, in particolare per quanto riguarda l'afflusso di aria fresca, la temperatura e il rumore.</p> <p>2 Se non è possibile rispettare le esigenze di cui all'articolo 22 capoversi 1 e 2 lettera a della legge per il rumore prodotto dagli aeromobili o per al massimo il dieci per cento delle unità abitative di grandi complessi residenziali, il rilascio di autorizzazioni di costruire è consentito eccezionalmente se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente. Se viene concessa una deroga, devono essere installati un impianto di ventilazione controllata e un impianto di raffrescamento</p>
<p><i>Art. 31a</i> Disposizioni speciali per gli aeroporti con traffico di velivoli grandi</p> <p>1 In prossimità di aeroporti sui quali circolano velivoli grandi, i valori di pianificazione e i valori limite d'immissione secondo l'allegato 5 numero 222 sono rispettati durante le ore notturne se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalle ore 24 alle 6 non è prevista alcuna attività aerea; b. i locali sensibili al rumore sono protetti contro il rumore esterno e interno almeno secondo le esigenze maggiorate in materia di isolamento acustico previste dalla norma SIA 181 del 1° giugno 200636 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti; e c. le camere da letto: <ul style="list-style-type: none"> 1. dispongono di una finestra che si chiude automaticamente tra le ore 22 e le 24 e si può aprire automaticamente nelle restanti ore, e 2. sono concepite in modo da garantire un clima adeguato dei locali. <p>2 Al momento della delimitazione o dell'urbanizzazione di zone edificabili, l'autorità competente provvede affinché le esigenze di cui al capoverso 1 lettere b e c siano definite in modo vincolante per i proprietari fondiari.</p> <p>3 L'UFAM emana raccomandazioni per l'esecuzione del capoverso 1 lettera c. A tal fine, tiene conto delle norme tecniche determinanti.</p>	<p><i>Art. 31a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto in vigore	Avamprogetto
<p><i>Art. 34 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>1 Nella richiesta dell'autorizzazione di costruire il committente deve indicare:</p> <p>a. il carico fonico esterno, se i valori limite d'immissione sono superati;</p>	<p><i>Art. 34 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>1 Nella richiesta dell'autorizzazione di costruire il committente deve indicare:</p> <p>a. il carico fonico esterno e i provvedimenti verificati di cui all'articolo 31 capoverso 1, se i valori limite d'immissione sono superati;</p>
	<p><i>Art. 39 cpv. 4</i></p> <p>4 Per gli spazi esterni ad uso privato, le immissioni foniche devono essere determinate a 1,5 m dal suolo dello spazio esterno.</p>
	<p><i>Art. 41 cpv. 2^{bis}</i></p> <p>2^{bis} I valori limite d'esposizione al rumore sono inoltre applicabili, al rilascio dell'autorizzazione di costruire, in relazione all'intera superficie degli spazi esterni ad uso privato di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge.</p>